



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 61/08

OBBLIGO DI AVVALERSI DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- VISTO** il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di Porto Torres", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 34/07 del 10.07.2007.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 41/98 del 12.09.1998, inerente l'obbligo del servizio di rimorchio per le navi che trasportano prodotti petroliferi o chimici o, comunque, merci infiammabili e pericolose.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 58/02 del 19.12.2002, inerente l'estensione dell'obbligo del servizio di rimorchio di cui all'Ordinanza n. 41/98 del 12.09.1998 all'intero bacino industriale del porto di Porto Torres.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 02/04 del 19.02.2004, inerente l'obbligo del servizio di rimorchio per le navi passeggeri con vento superiore a 25 nodi contrario la manovra.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 05/04 del 08.03.2004, inerente l'obbligo del servizio di rimorchio per le navi di età superiore ai 20 anni.
- SENTITO** in merito il Corpo Piloti del porto di Porto Torres.
- CONSIDERATA** la presenza, all'interno del bacino industriale del porto di Porto Torres, di uno stabilimento industriale che tratta prodotti chimici, petroliferi e, comunque, merci pericolose, nonché di una centrale termoelettrica alimentata a carbone e a olio combustibile e la conseguente presenza di numerose tipologie di navi adibite al trasporto di tali prodotti.
- CONSIDERATA** la presenza protratta nel tempo, seppur in maniera non definitiva, delle navi passeggeri all'interno del bacino industriale del porto di Porto Torres e la conseguente situazione di potenziale rischio per la sicurezza e salute dei passeggeri.
- RITENUTO** opportuno garantire la massima sicurezza della navigazione all'interno del porto di Porto Torres, con particolare riguardo alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi e assicurare la necessaria tutela della vita umana e dell'ambiente marino, anche in considerazione delle eventuali implicazioni di ordine pubblico che potrebbero derivare da eventuali sinistri occorsi durante le predette manovre.
- RITENUTO** altresì opportuno procedere ad un aggiornamento delle norme pregresse e alla loro raccolta organica in un testo unico e coordinato.
- VISTI** gli artt. 2, 17, 30, 81, 101 e ss. del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Tutte le navi di età superiore a 20 (venti) anni che scalano il porto di Porto Torres hanno l'obbligo di impiegare almeno 1 (uno) rimorchiatore.

Articolo 2

Qualora l'intensità del vento sia superiore a 25 (venticinque) nodi, tutte le navi che scalano il porto di Porto Torres hanno l'obbligo di impiegare almeno 1 (uno) rimorchiatore.

Il superamento del limite di intensità del vento di cui al comma precedente sarà comunicato, immediatamente dopo il suo accesso a bordo, dal Pilota del porto al Comandante della nave e, contestualmente, all'Autorità Marittima.

Articolo 3

Tutte le navi che scalano il porto di Porto Torres che trasportano prodotti petroliferi o chimici, combustibili, merci infiammabili o, comunque, classificate pericolose ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale, hanno l'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio nella misura seguente:

Tonnellate di Stazza Lorda	Numero di rimorchiatori (Fase di ormeggio)	Numero di rimorchiatori (Fase di disormeggio)
da 0 a 1.999	0	0
da 2.000 a 5.000	1	1
da 5.001 a 20.000	2	1
da 20.001 a 60.000	3	2
oltre 60.000	4	3

Articolo 4

Le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 si riferiscono al numero minimo di rimorchiatori da impiegare nelle circostanze ivi indicate e in assenza di altri impedimenti.

È fatta salva la diretta responsabilità del Comandante della nave di valutare, avvalendosi dell'ausilio del Pilota, la situazione in atto al momento della manovra e di richiedere, anche al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dalla presente Ordinanza, l'eventuale impiego di ulteriori rimorchiatori, al fine di garantire il corretto e sicuro svolgimento delle operazioni in relazione alle particolari condizioni meteo marine presenti, allo specifico carico trasportato e ad ogni altra circostanza che ne giustifichi la necessità.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone o cose in conseguenza della propria condotta, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diversa infrazione amministrativa ovvero altro reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna e abroga contestualmente le Ordinanze n. 41/98, n. 58/02, n. 02/04 e n. 05/04, in premessa citate.

Porto Torres, 22.10.2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP)  DIMARTINO